




# CUSTOM DECISION E GARANZIE

**EXPORT DAY**  
**Cuneo, 18 MARZO 2019**

Dott.ssa Flavia Trulli

## UK DIVENTA PAESE TERZO



come cambiano le procedure per il trasferimento merci da/verso un paese terzo



le procedure e autorizzazioni doganali  
(semplificazioni)

## DA CESSIONE A ESPORTAZIONE

gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare:

- una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione. L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446.
- Presentazione delle merci in dogana o **luogo approvato**
- Controllo documentale o fisico sulla base di analisi di rischi
- Abbattimento dei controlli in caso di soggetto affidabile (AEO)

## DA ACQUISTI A IMPORTAZIONE

gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare

- una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art.159 Reg.to UE n.952/2013).
- La merce sarà presentata in dogana o in **luogo approvato**
- Controllo documentale o fisico sulla base di analisi di rischi oggettivi e soggettivi
- Abbattimento dei controlli in caso di soggetto affidabile (AEO)

## DA ACQUISTI A IMPORTAZIONE

Le merci provenienti da UK saranno soggette a l'applicazione di:

1. «dazi» paesi terzi , senza riduzione in assenza di accordo;
2. accise, se dovute
3. Iva all'importazione

Tutti gli oneri connessi possono essere pagati utilizzando il **beneficio** del pagamento periodico differito , con prestazione di garanzia.

## EORI

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI (art.9 Reg.to UE n.952/2013) valido su tutto il territorio unionale:

- per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal prefisso "IT" seguito dalla P.IVA;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al prefisso "IT" seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.

Questa Amministrazione ha già provveduto a **registrare d'ufficio** il codice EORI per gli operatori economici, che sinora hanno avuto scambi commerciali solo con UK e ne risultavano sprovvisti.

## ACCESSO ALLE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI

L'operatore nazionale, tramite portale **PUD** (portale unico Dogane) riceve l'autorizzazione all'accesso al **TP** (TP – EU Trader Portal) necessaria per poter richiedere le semplificazioni previste dal nuovo Codice doganale (CDU).

L'accesso al sistema **CDMS** (custom decision) permette di richiedere le autorizzazioni per i regimi speciali tipo ad esempio: deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, uso finale e l'autorizzazione alla garanzia globale.



## REGIMI SPECIALI (art.211 del Reg.to UE n.952/2013)

### REGIMI DI PERFEZIONAMENTO

Dopo la data del recesso/proroga, per poter sottoporre a lavorazione in Italia merci provenienti da UK in regime di perfezionamento **attivo**, è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System).

Dopo la data del recesso/proroga, per poter inviare merci in lavorazione in UK in regime di perfezionamento **passivo** è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle decisioni doganali (Customs Decision Management System).

## DEPOSITO

Dopo la data del recesso/proroga, i titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre nei propri depositi anche le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.

Il regime speciale di deposito doganale permette lo stoccaggio di merci terze senza che esse siano soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e/o alle misure di politica commerciale (artt. 237, Reg.to UE n.952/2013) .

Per essere titolare di deposito doganale è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System).

## AUTORIZZAZIONI MULTISTATO

Le autorizzazioni alle procedure speciali multi Stato rilasciate da questa Amministrazione, in cui sono coinvolti operatori del Regno Unito, verranno modificate per eliminare tale Stato dalla validità geografica delle medesime.

Allo stesso modo le autorizzazioni multi Stato rilasciate dal Regno Unito, in cui sono coinvolti operatori italiani, non saranno più valide nel territorio dell'Unione.

Non saranno più valide le autorizzazioni doganali relative alle garanzie globali rilasciate:

- ✓ dalle Autorità del Regno Unito;
- ✓ da questa Agenzia a soggetti UK, non essendo quest'ultimi più operatori stabiliti nel territorio doganale della UE.

## AUTORIZZAZIONI ALLA GARANZIA GLOBALE (CGU)

L'operatore economico che, a seguito del recesso del Regno Unito, intenda proseguire ad effettuare acquisti da UK dovrà valutare la necessità/opportunità di chiedere al più presto l'autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale - o l'aggiornamento di quella in suo possesso - per accedere a tutte le facilitazioni che prevedono, ai sensi del nuovo Codice doganale, la prestazione di garanzia:

### **Obbligazioni sorte:**

- pagamento differito dei diritti doganali dovuti all'importazione di merce UK

### **Obbligazioni potenziali:**

- garanzia per tutti i regimi sospensivi come perfezionamento attivo, end-use o deposito doganale.

## POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO

Relativamente alle polizze/fideiussioni per obbligazioni sorte o che possono sorgere (potenziali), considerata l'obbligatorietà di stabilimento nella UE del fideiussore, disposta dall'art. 94 del CDU, le polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK :

- **restano valide** a copertura delle sole operazioni iniziate **prima del recesso**;
- **devono essere aggiornate** per le obbligazioni iniziate **dopo il recesso**.

# POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO

## MODALITA' AGGIORNAMENTO:

- se l'ente garante UK **ha stabilito una nuova sede nella UE**, l'operatore presenterà un'appendice di modifica della garanzia che aggiorna i dati dell'ente garante e della polizza/fideiussione, prendendo in carico tutte le operazioni facenti capo al precedente documento di garanzia;
- se l'ente garante UK **non ha stabilito una nuova sede nella UE**, per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla polizza/fideiussione, l'operatore deve presentare **un nuovo titolo a garanzia** delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il recesso.

## POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO

Gli operatori economici sono invitati a **verificare** l'eventuale possesso di polizze/fideiussioni - poste a beneficio di questa Amministrazione per obbligazioni ai sensi del CDU - stipulate da enti garanti con sede in UK, al fine di conformarsi in tempo utile alla possibile necessità di un loro aggiornamento.

In assenza di valido documento di garanzia non sarà possibile svolgere operazioni doganali che coinvolgano merce proveniente da UK e connesse autorizzazioni a procedure/regimi.

## LINK DI RIFERIMENTO NAZIONALI

- [https://  
www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico](https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico)
- <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

Grazie per l'attenzione